



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera **C. C. n. 5 del 18/01/2008**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

- ART. 1 – Riferimenti normativi e compente
- ART. 2 – Oggetto e definizioni
- ART. 3 – Responsabilità
- ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

- ART. 6 – Dichiarazione di morte
- ART. 7 – Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile
- ART. 8 – Constatazione di decesso
- ART. 9 – Referto all'autorità giudiziaria
- ART. 10 – Riscatto diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio
- ART. 11 – Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere. Apposizione dei sigilli

CAPO III – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ART. 12 – Depositi di osservazione ed obitori
- ART. 13 – Termini
- ART. 14 – Provvidenze nel periodo di osservazione
- ART. 15 – Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri

CAPO IV – FERETRI

- ART. 16 – Facoltà di disporre della salma e deposizione della salma nel feretro
- ART. 17 – Verifica e chiusura dei feretri
- ART. 18 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- ART. 19 – Targhetta di riconoscimento
- ART. 20 – Modalità del trasporto e percorso
- ART. 21 – Norme generali per i trasporti
- ART. 22 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- ART. 23 – Trasporto di ceneri e resti
- ART. 24 – Trasporti e sepolture a carico del Comune
- ART. 25 – Ricevimento salme
- ART. 26 – Operazioni vietate

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

- ART. 27 – Cimitero
- ART. 28 – Disposizioni generali – Vigilanza
- ART. 29 – Reparti speciali nel Cimitero
- ART. 30 – Criteri di assegnazione

CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ART. 31 – Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III – OPERAZIONI CIMITERIALI

- ART. 32 – Operazioni cimiteriali

CAPO IV – SEPOLTURE

- ART. 33 – Sepolture gratuite e sepolture a pagamento

CAPO V – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 34 – Deposito
- ART. 35 – Inumazione
- ART. 36 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni
- ART. 37 – Tumulazione
- ART. 38 – Tumulazione provvisoria

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 40 – Esumazioni ordinarie
- ART. 41 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- ART. 42 – Esumazione straordinaria
- ART. 43 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- ART. 44 – Raccolta dei resti ossei
- ART. 45 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi
- ART. 46 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza di personale sanitario
- ART. 47 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali
- ART. 48 – Oggetti da recuperare

CAPO VII – CREMAZIONE

- ART. 49 – Crematorio
- ART. 50 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri
- ART. 51 – Urne cinerarie

CAPO VIII – POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 52 – Orario
- ART. 53 – Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- ART. 54 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- ART. 55 – Manifestazioni
- ART. 56 – Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione dei lavori riguardanti le tombe
- ART. 57 – Coltivazione di fiori ed arbusti
- ART. 58 – Riti funebri
- ART. 59 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

TITOLO III – CONCESSIONI

- ART. 60 – Generalità

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ART. 61 – Concessioni per sepolture private
- ART. 62 – Durata e decorrenza delle concessioni
- ART. 63 – Modalità di concessione e rinnovo concessione loculi
- ART. 64 – Intestazione delle concessioni, modalità di stipula dei contratti, e modalità di pagamento
- ART. 65 – Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private
- ART. 66 – Manutenzione

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- ART. 67 – Cessazione della sepoltura e della concessione
- ART. 68 – Divisione, subentri
- ART. 69 – Rinuncia a concessione a tempo determinato e all'area cimiteriale dove è situato un sepolcro di famiglia
- ART. 70 – Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità
- ART. 71 – Ricostruzione del Titolo di Concessione

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- ART. 72 – Revoca
- ART. 73 – Decadenza
- ART. 74 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ART. 75 – Estinzione
- ART. 76 – Diritto d'uso

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART. 77 – Esecuzione opere di accesso al cimitero
- ART. 78 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 79 – Imprese di pompe funebri, funzioni, attività
- ART. 80 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- ART. 81 – Registro delle operazioni cimiteriali
- ART. 82 – Schedario dei defunti
- ART. 83 – Schedario delle concessioni

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

- ART. 84 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- ART. 85 – Autorizzazioni e cautele
- ART. 86 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria
- ART. 87 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce
- ART. 88 – Disposizioni finali e entrata in vigore

ALLEGATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi e competenze

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003

2. Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal dirigente del settore, secondo quanto previsto dallo statuto, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria.

L'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

4. Il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

5. Agli organi precitati aventi potestà dispositiva sono correlati organi di esecuzione, al cimitero è infatti adibito personale secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento.

6. Il coordinatore sanitario della A.S.L. competente per territorio o suo delegato, vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

ARTICOLO 2 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- 2.1. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art. 18)
- 2.2. per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 35).
- 2.3. per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 37).
- 2.4. per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 39).
- 2.5. per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 40).
- 2.6. per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 43).
- 2.7. per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- 2.8. per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
- 2.9. per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30 x 0.30 x 0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (vedi paragr. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
- 2.10. per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.
- 2.11. per **sarcofago** si intende un contenitore, solitamente in pietra, destinato a custodire una bara o il corpo di un defunto.
- 2.13. per **arca** si intende un sarcofago monumentale.
- 2.13. per **loculo** si intende la nicchia destinata a ricevere la bara.
- 2.14. per **edicola** si intende una piccola costruzione che contiene una statua o un'immagine sacra.
- 2.15. per **necroscopia** si intende l'autopsia fatta sul cadavere per risalire alla causa di morte.
- 2.16. per **necroforo** si intende chi seppellisce i morti, il becchino.

ARTICOLO 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.

2.2. Copia del presente Regolamento.

2.3. L'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.

2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.

2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 6 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, la dichiarazione può pervenire da parte di qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.

4. La **dichiarazione** è fatta con apposito modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile firmato dal dichiarante e dal funzionario incaricato dell'ufficio stesso.

5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.

ARTICOLO 7 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di stato civile.

ARTICOLO 8 - Constatazione di decesso

1. Il medico curante ha obbligo di denunciare al Sindaco al più presto, e non oltre le 24 ore, la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità.

2. In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dalla A.S.L.

3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed in tale caso il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

4. L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'autorità giudiziaria sia per riscontro diagnostico.

5. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della A.S.L., da un medico nominato dalla A.S.L. stessa.

La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall'art. 4 D.P.R. 285/90, 5° comma.

Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

ARTICOLO 9 - Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice penale e 4 del Codice di Procedura Penale. In tali casi il rilascio del **nulla osta** per il seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

2. Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, la A.S.L. competente, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 10 Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38, 39 del D.P.R. 285/90

2. Il rilascio dei cadaveri, o parti di essi, a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 285/90.

ART. 11 Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere. Apposizione dei sigilli

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 48 del D.P.R. 285/1990 verrà eseguito e certificato da personale tecnico a ciò delegato dall'Unità Sanitaria Locale del luogo di partenza.

3. A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto verrà apposto, alla partenza, un sigillo; il personale di custodia del cimitero verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione dell'A.S.L.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 12 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di un obitorio, così come previsto dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituiti nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Per quanto riguarda le salme di **persone morte di malattie infettive - diffuse** o sospette tali o portatori di radioattività, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi della A.S.L. competente per territorio, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4. Per le celle frigorifere che devono essere individuate dalla A.S.L. competente per territorio, di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90, esiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93.

5. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

6. Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di almeno 24 ore dal momento del decesso. Tuttavia nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta degli uffici sanitari competenti, può ridurre tale periodo.

ARTICOLO 13 - Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure, quando ricorrano particolari ragioni, da parte del Sindaco su proposta del coordinatore sanitario della A.S.L. competente o suo delegato.

3. È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti segni sicuri di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte sicura anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti come predetto.

ARTICOLO 14 - Provvidenze nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto.

2. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato prescrive le speciali misure cautelative.

4. In casi particolari di necessità, il Sindaco, sentito il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato, può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 D.P.R. 285/90.

ARTICOLO - 15 Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri

1. Salvo il nulla osta di cui al precedente art. 9, il seppellimento del cadavere deve sempre essere preceduto dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

2. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO IV

FERETRI

ARTICOLO 16 - Facoltà di disporre della salma e deposizione della salma nel feretro

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine sopra esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario, che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito.

2. Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

3. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 18.

4. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

5. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

ARTICOLO 17 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive - diffuse, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25 dello stesso, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dell' Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

ARTICOLO 18 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche

essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

Per l'**inumazione**:

1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.)

I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002

1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 43, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la **tumulazione**:

1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

Per **trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km**, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1.4. Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per **trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km**:

1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90

Per la **cremazione**:

1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso.

1.8. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il **trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva** deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. competente per territorio che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la **cassa** di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il **marchio di fabbrica** con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 19 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita **targhetta metallica**, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 20 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).

2. Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad

officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

7. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

8. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

9. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale, il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione, disposto dalla pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), deve avvenire a spese del Comune.

ARTICOLO 21 - Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, (fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino) o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento) fino al raggiungimento della destinazione.

4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la comunicazione di cui al successivo art. 22 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.

6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 22 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, è autorizzato dal Responsabile del Servizio incaricato e dev'essere correlato dai seguenti documenti:

1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell' A.S.L. competente per territorio ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.

1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Arzana, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 23 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.

2. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 51 comma 1 del presente regolamento.

ARTICOLO 24 - Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

ARTICOLO 25 - Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. n. 22 e n. 51 del D.P.R. n. 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune di Arzana, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 18 comma 1.3 del presente regolamento.

ARTICOLO 26 - Operazioni vietate

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il corpo del defunto entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Al termine della concessione, nel caso sia possibile la raccolta delle sole ossa e la loro collocazione nelle apposite cassette per resti mortali in zinco, rispondenti **ai seguenti requisiti:**

a - Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento

b - Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

ARTICOLO 27 -Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Arzana.

ARTICOLO 28 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio incaricato. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Arzana.

ARTICOLO 29 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90).

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 30 - Criteri di assegnazione

1. Nel Cimitero di Arzana, i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta dei familiari del defunto.

2. È ammessa, la concessione di loculi, a persone in vita, sole, residenti nel Comune di Arzana, le quali non hanno parenti entro il 3° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° ann o di età.

3. È ammessa la concessione di loculi a persone vedove, le quali, non hanno parenti entro il 3° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età. Per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo, è possibile concedere 2 loculi vicini, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.

4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

5. Eventuali concessioni dei secondi loculi, sono ammesse a condizione che:

5.1. il coniuge superstite abbia già superato il 70° anno d'età al momento del decesso del consorte.

5.2. il fratello o la sorella (celibe o nubile) residente con il defunto, abbia superato il 70° anno d'età.

5.3. la richiesta sia inoltrata da genitori, con età oltre i 70 anni, di figlio unico deceduto.

5.4. la richiesta sia inoltrata da figlio unico, (celibe o nubile) che abbia compiuto il 70° anno d'età al momento del decesso di uno dei genitori.

6. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione.

7. In presenza di tumulazioni provvisorie nel cimitero del Comune di Arzana o in cimiteri di altri Comuni, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.

8. Qualora, per mancanza di loculi nel Cimitero si verificassero tumulazioni provvisorie, di salme, che non ne avevano il diritto, il familiare, al momento della disponibilità dovrà obbligatoriamente traslare la salma nel Cimitero del Comune di Arzana o comunque nella sua destinazione definitiva, in caso contrario provvederà d'ufficio il Comune.

9. L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:

9.1. Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.

9.2. Assegnazione fra i loculi disponibili, e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, con riserva anche per il coniuge superstite che, al momento dell'attribuzione del loculo definitivo, abbia compiuto il 70° anno d'età o che sia deceduto successivamente ed anch'esso tumulato provvisoriamente. (per eventuali concessioni di secondi loculi sono fissate le stesse condizioni riportate ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del presente articolo).

9.3. Qualora la tumulazione provvisoria, sia già stata trasformata in definitiva, la possibilità di richiesta del secondo loculo, sarà possibile, soltanto al momento del decesso così come previsto al comma n. 6 del presente articolo.

9.4. Qualora le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini debbano essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto alla sepoltura, per eventuali concessioni di secondi loculi, sono fissate le stesse condizioni riportate alla lettera ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del presente articolo).

10. Nel cimitero di Arzana, debbono essere ricevute / hanno diritto al seppellimento:

10.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Arzana, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.

10.2. Salme di persone morte fuori del Comune di Arzana, ma aventi in esso, in vita, la residenza.

10.3. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nel Cimitero di Arzana.

10.4. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune di Arzana.

10.5. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Arzana.

10.6. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Arzana e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.

10.7. I nati morti, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e che non siano stati dichiarati morti, ai sensi degli artt. 7 e 50 del D.P.R. 285/1990; a richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

10.8. Salme di persone morte fuori dal territorio del Comune, ma che vi abbiano abitato, di fatto, durante la loro vita e fino alla data del decesso. Detto caso va accertato a cura del Comando dei Vigili Urbani;

10.9. Salme di persone nate nel territorio comunale ma residenti, nel momento del decesso, fuori di esso;

10.10. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 31 - Piano regolatore cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, il Consiglio Comunale entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento delibera e adotta il piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L competente per territorio, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.

3. Nell'**elaborazione del piano** il Responsabile del Servizio Tecnico dovrà tener conto:

3.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica.

3.2. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.

3.3. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.

3.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.

3.5. Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

3.6. Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevede particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune;

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria in scala 1:500 del Cimitero di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni verranno determinate dal P.R.C.

8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III OPERAZIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 32 - Operazioni Cimiteriali

1. La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (esumazione, estumulazione, tumulazione, restringimenti, inumazione, traslazione, raccolta di resti mortali ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità.

2. Per lo svolgimento di detti servizi viene determinata la corresponsione delle somme sotto indicate in relazione alle spese da sostenersi per le operazioni cimiteriali suindicate:

Esumazione	€ 25.00
Estumulazione	€ 25,00
Tumulazione	€ 25.00
Restringimenti	€ 150.00 più IVA
Tumulazione provvisoria	€ 25.00
Inumazione	€ 25.00

Traslazione € 100.00 più IVA

3. I suddetti importi, che dovranno essere corrisposti al Comune a mezzo versamento **c.c.p. n. 12114088** intestato alla Tesoreria Comunale e con indicazione della causale, saranno adeguati con periodicità triennale sulla base dell'aumento ISTAT del costo della vita con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

4. La tumulazione definitiva di salme di persone non indicate dal concessionario al momento della concessione ed estranee al nucleo familiare può essere richiesta, per non più di due salme, dal concessionario stesso o dai suoi eredi se, in tal caso, tutti consenzienti e firmatari dell'atto presentato dall'Amministrazione Comunale.

CAPO IV SEPOLTURE

ARTICOLO 33 - Sepulture Gratuite e Sepulture a Pagamento

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per gli indecomposti.

2. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

CAPO V INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 34 - Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero di Arzana.

2. L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ARTICOLO 35 - Inumazione

1. Le inumazioni si distinguono in comuni e a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di **10** anni.

2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Arzana, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Arzana, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali. È comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.

2.4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

3. Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali, sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni.

3.1. Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno.

3.2. le inumazioni vengono eseguite in fosse separate, e la cassa metallica eventualmente adoperata per il trasporto o per precedente tumulazione della salma da inumare, deve essere ampiamente tagliata al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione della salma stessa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 36 - Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

1. I cimiteri hanno campi comuni distinti per le diverse destinazioni:

1.1. Inumazioni ordinarie decennali.

1.2. Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni.

1.3. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.

1.4. Inumazioni ordinarie di arti.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 37 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2 - La tumulazione come ogni altra operazione cimiteriale deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta nell'apertura del sepolcro nella deposizione della salma e nella chiusura del sepolcro stesso. La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietre e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari con personale all'uopo autorizzato previa l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

3 - Le salme da tumulare debbono essere racchiuse in duplice cassa secondo le vigenti norme; per il rispetto di tali prescrizioni l'Amministrazione si avvarrà del custode del Cimitero. Nelle tumulazioni è fatto divieto di sovrapporre un feretro all'altro.

4 - Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dei manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi dovranno provvedere all'immediata riparazione o sostituzione dei feretri; ove non intervenissero i concessionari o i loro eredi, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge. Nel caso vi sia impossibilità, a causa dell'urgenza del caso, di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio e le spese saranno sempre a carico dei concessionari medesimi.

5 - L'eventuale tumulazione delle salme per essere traslate in altre sepolture è sempre consentita, sotto il controllo delle autorità sanitarie e nel rispetto della normativa in materia. I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione. Se deteriorati dovranno essere riparati, e comunque sempre ricoperti da una cassa di zinco.

Quando in occasione di aperture di sepolture i feretri, anche se non devono essere trasferiti, siano in condizioni tali da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti.

6 - I loculi concessi per l'occupazione da parte delle salme o comunque riaperti per una qualsiasi operazione cimiteriale, debbono essere racchiusi a mezzo di muretto di mattoni e non tramite lastre di gesso o comunque prefabbricate.

7. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.

8. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

9. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

10. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 38 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

1.1. Il Responsabile del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.

1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione

1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).

3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 63 del presente regolamento, tra quelli disponibili.

4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale.

5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

6. Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

ARTICOLO 39 - Traslazione

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, o fra sepolture di diversi cimiteri fuori dal Comune di Arzana.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 40 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione d'ufficio in ciascun riquadro che, salvo speciali norme e convenzioni, si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in **10** anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).

2. All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune; le salme eventualmente non decomposte verranno invece sistemate nel riquadro delle inumazioni in corso.

In attesa dell'esumazione d'Ufficio è consentita, su richiesta di privati, l'esumazione ordinaria di resti mortali, sempreché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione della salma stessa.

3. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 41 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare, inoltre delle esumazioni ordinarie sarà data notizia almeno un mese prima, con pubbliche affissioni da effettuare anche agli ingressi dei cimiteri, nonché con avvisi sui riquadri da esumare.

4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.

5. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.

6. Nel caso in cui invece il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 42 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.

2. Prima della normale scadenza dei periodi di inumazione, le salme possono essere esumate in via straordinaria su ordine dell'Autorità Giudiziaria. Anche a richiesta di privati può disporsi, su autorizzazione del Sindaco, l'esumazione di salme per il trasferimento in altre sepolture, o per la cremazione.

3. Le esumazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire in presenza dell'Autorità sanitaria e, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono eseguirsi dal 1° maggio al 31 settembre. Ove trattasi di esumazione di salme di persone decedute da meno di due anni, occorre il nullaosta dell'Autorità Sanitaria.

4. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei primi due anni dal decesso, quando trattasi di salme di persone decedute per malattie infettive e contagiose.

ARTICOLO 43 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione:
 - 5.1. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
 - 5.2. A richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Sindaco, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
6. Le estumulazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. competente per territorio o di personale tecnico all'uopo delegato. Ove trattasi di estumulazione di salme di persone decedute da meno di due anni, occorre il nullaosta dell'Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 44 - Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono **resti ossei** le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 45 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono **resti mortali** gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - 2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - 2.2. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
 - 2.3. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - 3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
 - 3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art . 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n. 130/01
6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da

mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

7.1. **5 anni** nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.

7.2. **2 anni** nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali, con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale dell'Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 46 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.S.L. competente per territorio nei seguenti casi:

1.1. Esumazione straordinaria;

1.2. Estumulazione straordinaria di cui all'art. 43 del presente regolamento,

1.3. Risanamento tombe;

1.4. Estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero fuori dal Comune di Arzana;

1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie;

ARTICOLO 47 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 48 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata al reclamante e l'altro conservato a cura del Responsabile del servizio di custodia.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

4. Gli oggetti rinvenuti in sede d'esumazione d'Ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, presso la Segreteria Comunale, per il periodo di un anno dalle operazioni stesse.

Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà all'Amministrazione. Altri eventuali oggetti comuni, rinvenuti durante le operazioni di cui sopra, saranno a cura dell'Ufficio, inseriti insieme ai feretri.

CAPO VII CREMAZIONE

ARTICOLO 49 - Crematorio

1. Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili, da individuare con appositi atti della Giunta Comunale.

ARTICOLO 50 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma, del D.P.R. 285/90.

2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 che per l'affidamento delle ceneri di cui ai successivi commi 4 e 5, si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltrechè nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro de ll'Interno.

3. Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata;

b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;

c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4,

4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio Incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

ARTICOLO 51 - Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VIII POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 52- Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

5. ORARIO APERTURA CIMITERO:

nei mesi **da ottobre a maggio**:

il mercoledì, il sabato e la domenica dalle ore **9,00** alle ore **18,00**;

nei **mesi estivi** (giugno-settembre):

il mercoledì, il sabato e la domenica dalle ore **9,00** alle ore **19,00**;

Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 53 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. L'orario di apertura dei cimiteri è stabilito con ordinanza del Sindaco. In occasione di funerali è consentito l'ingresso nei cimiteri oltre l'orario normale limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.

2. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute o di età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

3. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

3.1. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:

4.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.

4.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.

4.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua,

4.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

4.5. È vietata l'introduzione senza apposito permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale, di oggetti ingombranti e simili da sistemare nell'interno dei cimiteri

ARTICOLO 54 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo o che comunque offenda il rispetto dovuto al luogo e al culto dei morti, ed in specie:

- 1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
- 1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
- 1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
- 1.4. Introdurre oggetti irriverenti.
- 1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
- 1.6. Consumare cibi e bevande.
- 1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- 1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
- 1.9. Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
- 1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
- 1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
- 1.12. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- 1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
- 1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
- 1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- 1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
- 1.17. L'accattonaggio e la questua.
- 1.18. Rimuovere e portare fuori dai cimiteri oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso dell'UTC.
- 1.19. La vendita d'oggetti, l'affissione di manifesti e tabelle di ogni genere, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi e tutte le attività commerciali in genere.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 55 - Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 56- Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale;

2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali.

3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.

5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

6. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte dei Responsabili degli uffici incaricati per i servizi cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

ARTICOLO 57 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o alberi d'alto fusto.

2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, tale da

rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 58 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

2. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ARTICOLO 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture, il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.

2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio incaricato completo di traduzione in italiano.

4. Le epigrafi che contengono parole oltre quelle relative alle generalità del defunto, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

6. Sulle tombe possono esserci segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni, i quali possono essere costruiti con qualsiasi materiale, purché sia assicurata la stabilità e la durevolezza. I segni funerari devono avere altezza non maggiore a m. 1,40 se per adulti, e non maggiore di m. 0,90 se per bambini.

I segni funerari, che devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, in base alle indicazioni del P.R.C., possono essere sovrapposti a lastre di pietra nella misura massima di cm. 60 per ogni lato eventualmente poggiate su sottogruppi dell'altezza massima complessiva di cm. 15. può essere altresì consentita una recinzione ottenuta con catenine di metallo fermate da piastrini di altezza non superiore a cm. 30.

7. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero. Le croci di pietra devono avere lo spessore di cm. 3, se di un solo pezzo, e di cm. 4 se di due pezzi. Quelle formate da due pezzi devono avere doppia incassatura all'incrocio del braccio ed i pezzi assicurati con lapidino centrale, fissata con due perni di ottone. Le croci devono avere un basamento. I lumi applicati ai segni funerari devono essere fissati sui segni stessi o sul basamento.

8. I segni funerari, nonché le lapidi per loculi, devono portare incisi in basso la sola denominazione della ditta costruttrice e, per quanto riguarda i campi comuni, l'indicazione del quadro, della fila e della fossa corrispondenti a quelli assegnati alla salma al momento della inumazione. Tali incisioni devono essere fatte in lettere e numeri di dimensioni non superiori a 1 cm. La denominazione, come sopra precisato della ditta, dovrà riguardare qualsiasi tipo di manufatto cimiteriale privato.

9. La sistemazione dei segni funerari nei campi comuni potrà essere eseguita soltanto dopo che l'Ufficio Tecnico Comunale avrà indicato il posto di seppellimento della salma.

10. I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione, rimanendo nella disponibilità della stessa.

11. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o, che in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero, o che col tempo siano divenuti indecorosi.

12. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

13. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.

14. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III CONCESSIONI

ARTICOLO 60 - Generalità

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia e collettività.

2. Le concessioni in uso dei manufatti a sistema di tumulazione individuale costruiti dal Comune riguardano i loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie.

In ogni sepoltura è permessa la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri di persone non comprese nelle norme della concessione, sempre che ve ne sia capienza ove trattasi: di parenti ed affini del concessionario, e/o degli eredi.

3. I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire nel termine di tre mesi, qualora questi risieda in Italia o sei mesi se residente all'estero (termine da notificarsi secondo norme del Codice di Procedura Civile), tutte le riparazioni ordinarie e quelle straordinarie stabilite dall'Amministrazione.

4. Decorso inutilmente detto termine il concessionario o gli eredi saranno dichiarati decaduti dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno.

Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario o suoi eredi, in caso di esito negativo, provvederà d'Ufficio alle opere di prima necessità salva, in prosieguo, la procedura di cui al comma precedente.

5. Nel caso di manufatti diventati comunque indecorosi, l'Amministrazione ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

6. L'Amministrazione ha facoltà insindacabili di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del Cimitero. In tal caso l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un'altra area o manufatto corrispondenti a quelli della concessione originaria ed alle stesse condizioni di questa. Se ciò non fosse possibile, l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto e provvederà a sua cura e a sue spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previo accordo con il concessionario o suoi eredi.

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 61 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),

1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).

2. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della richiesta e al pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale;

3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. L'atto di concessione deve indicare:

5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.

5.2. L'inizio e la fine della concessione

5.3. La durata.

5.4. La/e persona/e, (nel caso di collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e.

5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte

5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 62 - Durata e Decorrenza delle Concessioni

Nell'interno del proprio Cimitero, il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

a- Uso **trentacinquennale** di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali per singoli, famiglie e collettività, di tombe e singoli loculi costruiti dall'Amministrazione, di nicchie cinerarie e cellette ossario;

b- Uso **novantanovenale** di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali per singoli, famiglie e collettività, di tombe e singoli loculi costruiti dall'Amministrazione, di nicchie cinerarie e cellette ossario;

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari e dagli aventi diritto, previa istanza ed il versamento del 60 % (per le concessioni di aree, loculi e di ossari) ed il versamento del 10% (per le tombe costruite dall'Amministrazione) delle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano entro sei mesi dalla data di scadenza, al rinnovo delle concessioni di cui sopra, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate ed inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari ed i resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'ossario comunale salvo il diritto di prelazione da parte dei congiunti di salme in essi tumulate.

La tariffa sia delle concessioni sia dei diritti relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale, che deve contenere un tariffario dei loculi.

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali degli organi deliberanti del Comune. Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consenta di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dal Comune, saranno assegnati ai richiedenti dall'Amministrazione Comunale previa corresponsione della tariffa, attestato della presentazione all'Ufficio addetto, della quietanza di tesoreria comunale o ricevuta del bollettino postale.

Le concessioni cimiteriali vengono effettuate a persone che abbiano residenza nel Comune o che siano di fatto residenti nel Comune stesso.

Per ottenere una delle concessioni sopra elencate, l'interessato dovrà presentare istanza al Sindaco in carta semplice, indicando:

- 1- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- 2- specie della concessione richiesta di cui alle precedenti lettere "a" e "b" del presente articolo;
- 3- Indicazione specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro;
- 4- Attestazione del pagamento della tariffa su bollettino di **c.c.p. n. 12114088** intestato alla Tesoreria Comunale.

5. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n. 285/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.

6. Allo scadere della concessione, dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

7. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanovennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

ARTICOLO 63 - Modalità di concessione e rinnovo concessione loculi

1. La concessione di aree ad uso di sepolture per famiglie e collettività è data, in ogni tempo e secondo la disponibilità, a persona, ente o comunità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Tale concessione non può essere fatta a persone o ad altri enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione o che siano già titolari di una concessione di area in questo Comune.

2. La concessione di sepoltura individuale (loculo, celletta, nicchia) è data solo in presenza della salma dei resti mortali o delle ceneri.

3. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene a scelta dei familiari, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione. Detta scelta dovrà avvenire entro il termine massimo di giacenza, che viene fissato in giorni cinque; trascorso tale termine senza che i familiari abbiano effettuato la scelta, l'assegnazione del loculo sarà fatta dalla direzione del Cimitero provvedendo alla tumulazione nel loculo libero.

4. Le sepolture rese libere a seguito dell'inumazione in campo comune delle salme per le quali non è stato richiesto il rinnovo della concessione, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione salvo soltanto i versamenti agli aventi diritto del prezzo dei manufatti costruiti dai privati, che sarà determinato in base a perizia dell'Amministrazione stessa.

5. L'assegnazione dei singoli loculi viene effettuata inderogabilmente in ordine crescente dal basso verso l'alto per ogni singola fila di loculi, previo pagamento della relativa tariffa. Non sono ammesse deroghe, salvo nel caso di richiesta di concessione cimiteriale da parte del coniuge vivente purché di età superiore ad anni 70 per avvicinamento alla salma del defunto. I loculi resisi liberi in seguito a traslazione di salme, possono essere assegnati, su richiesta, a salme che occupano loculi in prestito.

Tranne in casi di particolare necessità ed urgenza, costituisce titolo primario per l'assegnazione la data di presentazione della domanda di concessione.

Nel caso di coniugi o conviventi è consentito richiedere la concessione di loculi adiacenti, in deroga a quanto disposto.

6. L'atto di concessione deve contenere l'indicazione delle persone le cui salme possono avere sepoltura nel sepolcro, e può essere fatta per coniuge, parenti affini in tutti i gradi e linee. Potrà tuttavia essere consentita, su richiesta inoltrata da parte del titolare originario della concessione, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di salme di persone decedute in circostanze particolarmente rilevanti per il concessionario.

7. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 61, può concedersi solo in presenza:

- 1.1. Di salma per i loculi,
- 1.2. Di resti ossei per le cellette ossario,
- 1.3. Di salme di neonati per loculi bambini.
- 1.4. Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.

8. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.

9. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.

10. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.

11. Verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo la richiesta del familiare.

12. L'assegnazione avverrà, partendo dal basso verso l'alto e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila, in basso, per poi passare alle file superiori, senza lasciare loculi liberi.

13. La richiesta di 2 loculi, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.

14. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

15. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività, nei vari tipi di cui al secondo comma 2 dell'art. 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.

16. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

17. Rinnovo concessione loculi: alla scadenza le concessioni possono essere rinnovate, per uguale durata, a richiesta del concessionario o di un suo erede dietro il pagamento del 60% delle tariffe vigenti all'atto del rinnovo, con riferimento alla stessa posizione e allo stesso cimitero. Nel caso, nella determinazione dei prezzi degli ultimi loculi costruiti, non esistano loculi posti in fila superiore alla quinta.

ARTICOLO 64 - Intestazione delle concessioni, modalità di stipula dei contratti, e modalità di pagamento

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o due famiglie, ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.

2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

3. Il Responsabile del Servizio incaricato, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

4. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.

5. In via del tutto eccezionale, il Dirigente del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi previa corresponsione degli interessi. La richiesta di rateizzazione per massimo 6 rate mensili si perfeziona con la presentazione di polizza fideiussoria annuale rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa di assicurazione. La garanzia è prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione.

ARTICOLO 65 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare entro **tre mesi** dalla data della concessione, il progetto in triplice copia dell'opera che intende realizzare accompagnato da dettagliata relazione tecnica, all'attestazione di pagamento della tariffa di concessione dell'area cimiteriale.

2. Trascorso il termine di cui sopra, l'Amministrazione potrà concedere, su domanda motivata dall'interessato, una proroga di 90 giorni. Scaduto inutilmente tale nuovo termine, la concessione sarà revocata con la restituzione del 75% della tariffa vigente alla data della prima concessione.

3. I concessionari possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree ove non sia stata ancora eseguita alcuna opera con diritto alla restituzione del 75% della tariffa alla data della prima concessione.

4. Nelle sepolture costruite dai privati, il numero delle salme da tumulare è riportato e determinato dai relativi atti di concessione e nel progetto presentato. Esso di norma è limitato dal doppio dei metri quadrati di area concessa.

5. Le associazioni civili, gli Enti morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico ovvero su presentazione dello statuto, delle tavole di fondazione e delle norme regolamentari, ove trattasi di associazioni di fatto di notevole rilevanza.

Tali concessioni dovranno essere regolate da apposite convenzioni.

6. Per la tumulazione delle salme in dette tombe occorrerà la dichiarazione dell'Associazione e dell'Ente di appartenenza attestante l'iscrizione del defunto alla stessa fino all'epoca del decesso e per un periodo non inferiore a due anni.

Sono vietate le sub concessioni, i trasferimenti e le divisioni a qualsiasi titolo e forma di sepoltura costruite da privati su aree loro concesse. Analogo divieto è esteso a tutte le sepolture costruite dall'Amministrazione.

7. È consentito, tuttavia, allo stesso concessionario o ai suoi eredi, purché non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere di rinunciare alla concessione stessa, previa diversa sistemazione delle salme.

In caso di accoglimento della domanda, sarà rimborsato al richiedente l'80% della tariffa vigente al momento della concessione dell'area oltre al prezzo del manufatto fissato dall'Amministrazione e dall'interessato.

8. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.

9. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

10. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado. Tale diritto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

11. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ARTICOLO 66– Manutenzione

1. Le opere di giardinaggio all'interno dei cimiteri, sono curate dall'Amministrazione o da ditte dalla stessa autorizzate.

L'Ufficio Tecnico Comunale può consentire impianti di aiuole all'interno dei manufatti privati. Tali impianti potranno essere rimossi in occasione di sistemazione del verde programmato dall'Amministrazione. In ogni caso resta, comunque, esclusa l'installazione di piante di alto fusto.

2. Qualora e fin quando l'Amministrazione comunale non istituirà il relativo servizio, l'onere dei servizi di giardinaggio e di pulizia dei manufatti sepolcrali, è a carico del concessionario. Davanti alla lapide dei loculi concessi dall'Amministrazione è consentito il collocamento sull'apposito bancale di oggetti artistici o di vasi per fiori recisi o artificiali.

3. Il servizio di pulizia interno dei cimiteri è a carico dell'Amministrazione Comunale. È sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri, conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria.

4. La vigilanza sanitaria sui cimiteri pubblici e privati esistenti nel territorio del Comune, sui sepolcri particolari, sui depositi di osservazione, nonché per l'osservazione delle norme di polizia mortuaria, è esercitata dall'Autorità Sanitaria.

5. La vigilanza sui lavori di carattere edilizio nei cimiteri è effettuata dal personale degli Uffici Tecnici Comunali.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di rimuovere oggetti eventualmente sistemati senza il permesso di cui sopra, addossando al responsabile le spese di rimozione e l'eventuale custodia.

6. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.

7. In caso di inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 67 - Cessazione della sepoltura e della concessione

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

2. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 68 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal Responsabile degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 69 - Rinuncia a concessione a tempo determinato e all'area cimiteriale dove è situato un Sepolcro di famiglia

1. È facoltà del concessionario o dei suoi aventi causa rinunciare, per documentate motivazioni, alla concessione dell'area cimiteriale ove è stato realizzato un sepolcro familiare; in tal caso è obbligo del concessionario o dei suoi aventi causa provvedere a sue spese alla estumulazione delle salme, dei resti ossei e delle ceneri dei familiari defunti occupanti il sepolcro per la loro traslazione in altri loculi, cellette o urne cinerarie dipendenti da tombe o edifici sepolcrali comunali site nel cimitero del Comune.

2. L'Amministrazione Comunale provvederà a mezzo di propri uffici alla valutazione economica del manufatto che assegnerà ad altro cittadino, osservando come criterio di priorità l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di concessione di area cimiteriale il cui elenco è tenuto presso gli uffici incaricati della Direzione dei servizi Funebri e Cimiteriali.

3. Il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione verserà alla Tesoreria Comunale il canone di concessione dell'area cimiteriale, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula del contratto di concessione in uso trentacinquennale o novantanovenale, nonché l'importo del valore del manufatto che sarà riversato per intero al precedente concessionario o ad i suoi aventi causa.

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione. Le concessioni trentacinquennali o novantanovenali possono essere restituite al Comune che rimborserà al concessionario, o suo erede, l'importo della concessione in vigore al momento della restituzione in ragione dei trentesimi della durata della concessione non fruita con gli abbattimenti previsti con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

4.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, (decurtato di un 10% se utilizzato), diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno, come anno intero.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 70 - Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

1. Le eventuali concessioni perpetue menzionate sono quelle rilasciate in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975 e che si trovano in situazione di diritti acquisiti non soggetti a revoca.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune stesso a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. Le concessioni perpetue in disuso, possono essere restituite al Comune che rimborserà al concessionario o suo erede i corrispettivi previsti con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

2.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtati di un 30% se utilizzato o del 15% se mai occupato.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 71 - Ricostruzione del Titolo di Concessione

1. È consentita la ricostruzione del titolo di concessione nel caso in cui il concessionario o suoi aventi causa non possono dimostrare la titolarità del diritto di concessione del sepolcro familiare e negli archivi comunali non è possibile accertare la titolarità. A tal fine gli interessati dovranno presentare al Responsabile del Servizio Comunale incaricato, istanza in carta semplice corredata da atto notorio dal quale risulti il nominativo del concessionario fondatore del sepolcro e tutti i suoi eredi legittimi o testamentari, per dimostrare che la tomba, dal momento della sua realizzazione appartiene alla famiglia del richiedente.

2. Alla richiesta va allegato ogni elemento di prova in suo possesso, quali quietanza di pagamento diritti di concessione dell'area cimiteriale, verbale di avvenuta pubblicazione di testamento, ricevute di pagamento di diritti comunali riferite a trascorse tumulazioni di salme nella tomba ecc.

3. L'istanza corredata da tutti gli allegati sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed esposto in bacheca ben visibile al pubblico presso la Direzione dei servizi Funebri e Cimiteriali; altresì si procederà alla pubblicazione, a spese del richiedente, di un avviso su un quotidiano a tiratura regionale.

4. A conclusione dell'istruttoria sarà adottata apposita Determina Dirigenziale per la ricostruzione del titolo di concessione.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 72 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 73 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.

1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

1.4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati,

1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.

1.6. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

1.7. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 74 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 75 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ARTICOLO 76 - Diritto d'uso

1. È vietata la cessione fra i privati del diritto d'uso di aree, loculi o interi manufatti cimiteriali.

2. È riconosciuto il diritto d'uso di sepoltura di posti salma individuali o di interi sepolcri acquistati in buona fede da privati a tal fine gli interessati dovranno produrre all'Ufficio Tecnico Comunale istanza in carta semplice corredata dalla copia conforme dell'atto di acquisto o della scrittura privata regolarmente registrata ed attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto fisso di sanatoria per ogni loculo oggetto di trasferimento di proprietà, in base al tariffario vigente al momento della presentazione della richiesta.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 77 - Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

2. I progetti per costruzioni private debbono essere disegnati in scala 1/10 salvo quelli riferiti a cappelle per cui è sufficiente il rapporto 1/20, previo parere della Commissione Edilizia.

3. Sui disegni di progetto dovrà essere indicato il nome del concessionario, il riquadro, il settore ed il numero dell'area concessa a contenere la firma del concessionario e il timbro e la firma del progettista e del direttore dei lavori.

4. Tutti i progetti che prevedono camere sepolcrali nel sottosuolo o in elevazione debbono essere esaminati ed approvati dalle autorità sanitarie.

5. La costruzione delle cappelle deve essere ultimata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione per effettuare i lavori, quella dei sarcofagi e delle arche entro 4 mesi e quella delle tombe a terra, degli ossari e dei cinerari entro due mesi.

6. Trascorsi tali termini senza che l'opera sia stata iniziata e, qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dall'interessato, si procederà alla revoca della concessione ed al rimborso della tariffa corrisposta nella misura del 90%.

7. Qualora invece i lavori siano stati iniziati, ma non ultimati, l'Amministrazione provvederà ugualmente alla revoca della concessione rimanendo in facoltà della stessa demolire quanto già realizzato ovvero porre all'asta il manufatto nello stato in cui trovasi e rimborsare al concessionario originario la minor somma fra quanto periziato dall'U.T.C. e quanto dall'Amministrazione realizzato.

L'eventuale aggiudicatario dovrà presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.

8. Per la costruzione di cappelle le concessioni di aree non devono essere inferiori a mq. 8.

La costruzione di loculi nelle cappelle sono consentite sia alla camera sepolcrale che nel manufatto soprastante.

9. Per la costruzione di tombe a terra le concessioni di aree non debbono essere inferiori a mq. 6,50. Nel caso di tombe individuali potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma non inferiore a mq. 2,50. L'accesso alle camere sepolcrali deve essere chiuso da una pietra tombale con apposito telaio.

10. Per la costruzione di arche e sarcofagi, le concessioni di aree non debbono essere inferiori a mq. 6,50. È consentita la tumulazione di salme nella sottostante camera sepolcrale.

11. La costruzione degli ossari e dei cinerari è consentita su aree di mq. 2,50. Potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma comunque non inferiore a mq. 1. La costruzione stessa dovrà essere realizzata solo sulla superficie dell'area concessa.

12. Ogni manufatto destinato a raccogliere più salme deve essere costruito in modo da consentire la tumulazione separata delle salme. I loculi dei manufatti cimiteriali debbono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

13. Nelle sepolture in cui è consentita la costruzione della sottostante camera sepolcrale, questa non potrà avere una profondità superiore a m. 5. In ogni caso il fondo di dette camere non dovrà prevedersi ad oltre m. 0,50 dal livello della massima piena della falda freatica.

14. La tumulazione nei manufatti sepolcrali è consentita solo dopo l'ultimazione dei lavori e collaudo o verifica da parte dell'U.T.C.

I lavori di restauro e ristrutturazione delle camere sepolcrali di vecchia costruzione potranno essere consentiti utilizzando qualunque materiale, a condizione che questo ne permetta l'esecuzione a regola d'arte, completamente rispondente al progetto ed in modo che l'opera stessa, una volta terminata, possieda i requisiti di stabilità, durevolezza, conservazione estetica e statica imposti dalla destinazione e dall'ambiente.

15. I lavori all'interno dei cimiteri possono essere commissionati dal concessionario a qualsiasi ditta all'uopo autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

16. L'Ufficio Tecnico Comunale, all'atto della consegna dell'area dovrà redigere apposito verbale, che sarà sottoscritto dal concessionario e rilascerà alla ditta il permesso, sempre estensibile in loco, per l'esecuzione dei lavori subordinatamente alla approvazione del progetto, ove prevista.

17. Tale permesso avrà la durata di due mesi per la costruzione di tombe a terra, di mesi quattro per le arche ed i sarcofagi e di mesi sei per le cappelle. La durata del permesso relativo ai lavori di restauro sarà valutato di volta in volta dall'U.T.C. La data di scadenza dei permessi non potrà essere prorogata se non per giustificati e documentati motivi.

18. La ditta risponde totalmente dell'operato dei propri dipendenti e di chiunque effettui lavori per suo conto all'interno dei cimiteri.

19. Qualora la ditta non ottemperi, nei termini indicati dall'U.T.C., a provvedere alla riparazione di eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale affiderà tale compito alla eventuale ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione presso i cimiteri, in mancanza di questa, sarà provveduto d'ufficio e gli importi necessari per i ripristini saranno addebitati ai responsabili dei danni.

20. Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi e nelle demolizioni, compresi i materiali da costruzione, le condutture metalliche, i marmi, le pietre e simili, è di esclusiva proprietà del Comune.

21. L'esecutore dei lavori deve dare immediato avviso del rinvenimento all'U.T.C. sospendendo senz'altro ogni lavoro, fino a quando l'ufficio predetto, non ne abbia autorizzato la prosecuzione. L'esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni che si verificassero per colpa sua o dei suoi dipendenti.

22. Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dall'U.T.C., che in caso di necessità può ordinare il trasferimento dei materiali stessi in altre aree corrispondenti. Sarà proceduto d'ufficio a spese dell'esecutore, ai trasferimenti dei materiali stessi quando egli non abbia provveduto nel termine prefissatogli.

23. Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso di laboratorio né su di esso possono essere costruite baracche e simili.

24. È vietato nell'interno dei cimiteri da parte di ditte private l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghe per taglio di pietre nonché lo spostamento dei materiali. L'uso dei mezzi meccanici gommati sarà autorizzato a seconda dei casi. È consentito l'uso dei nastri trasportatori per il carico di terra di risulta da scavi su mezzi meccanici.

25. I **materiali di scavo** e di rifiuto devono essere rimossi entro 24 ore e trasportati nella località indicata dall'U.T.C. È tollerata, durante l'esecuzione dei lavori, la permanenza nel luogo di deposito assegnato al quantitativo di materiali stessi necessari per il riempimento. In ogni caso, lo spazio attiguo al luogo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro. Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuati debbono essere asportati. L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali e dei manufatti cimiteriali usati durante il trasporto stesso.

26. Nei trasporti di materiale da costruzione e di rifiuto debbono essere usati veicoli atti ad evitare spargimento di materiale stesso all'interno del Cimitero. I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno del Cimitero oltre il tempo necessario per il carico e lo scarico.

27. I lavori nell'interno dei cimiteri da parte delle ditte autorizzate per conto dei concessionari, possono essere eseguiti durante l'orario di apertura del cimitero e nei giorni feriali.

28. I manufatti privati dei tipi ammessi dalle norme vigenti possono essere costruiti con qualunque materiale, a condizione che questo ne permetta l'esecuzione a perfetta regola d'arte, completamente rispondente al progetto ed in modo che il manufatto stesso, ad opera finita, possieda i requisiti di stabilità, durevolezza, conservazione estetica e statica ovviamente imposti dalla destinazione e dall'ambiente.

29. All'inizio di ogni biennio, la Commissione Edilizia competente ad esaminare ed approvare i progetti, stabilirà i criteri di massima relativi ai materiali, alle strutture ed ai sistemi costruttivi che si intendono adottare.

30. Per i loculi costruiti dall'Amministrazione i concessionari dovranno uniformarsi, per il rivestimento dei loculi stessi, alle caratteristiche indicate dall'Amministrazione.

31. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

32. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 78 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:

- 1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- 1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
- 1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2. Al personale suddetto è vietato:

- 2.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- 2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
- 2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- 2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
- 2.5. Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 79 - Imprese di Pompe Funebri - Funzioni - Attività

1. Le imprese di pompe funebri fornite di regolare licenza possono, a richiesta, svolgere le incombenze non riservate al Comune, fornire i feretri e gli accessori relativi, effettuare il trasporto di salme nel comune da e per altri comuni.

2. Esse devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e regolamentari in materia di igiene e polizia mortuaria.

3. È fatto divieto di svolgere, nei locali del comune o all'interno e nelle immediate vicinanze del cimitero, opera di accaparramento dei servizi.

ARTICOLO 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

ARTICOLO 81- Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il gli uffici sono tenuti a redigere ai sensi del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 82 - Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale, e che va tenuto presso gli uffici incaricati (Tecnico, Stato Civile, Anagrafe e Polizia Municipale).

2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per comparto e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:

- 2.1. Le generalità del defunto,
- 2.2. Il numero della sepoltura,
- 2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.

ARTICOLO 83 - Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per

liberare la sepoltura. Il suddetto schedario è tenuto presso gli uffici Tecnico, Stato Civile, Anagrafe e Polizia Municipale.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 84 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 85 - Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, **(allegato 1)**.

2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 86 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. Territoriale.

ARTICOLO 87 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 84 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è possibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.

2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 69 del presente regolamento.

3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 88 - Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

3. Le situazioni di coloro i quali occupano il suolo cimiteriale in mancanza di regolamentazione, perché precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno specificate con delibera della Giunta Comunale, sempre seguendo le norme previste dal presente Regolamento.

ALLEGATO 1

La **parentela** è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI	IV Grado III Grado II Grado I Grado	Trisavi Bisnonni Nonni Genitori	II grado	Fratelli Sorelle
ñ			III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS	ð	COLLATERALI	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
ò			V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado II Grado III Grado IV Grado	Figli Nipoti (figli dei figli) Pronipoti Figli dei pronipoti	VI grado	Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)

ALLEGATO 2 – Modulo richiesta autorizzazione operazioni cimiteriali

ALLEGATO 3 – Modulo richiesta concessione area cimiteriale